



PROVINCIA di PISTOIA

ECONOMATO, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE

Dott.ssa Norida Di Maio - DIRIGENTE

Dr.ssa Isabella Radicchi Funzionario PO 0573/374308 – i.radicchi@provincia.pistoia.it

PIAZZA S. LEONE, 1 - 51100 PISTOIA - TEL.0573/3741300 - C.F. 00236340477

Sito internet: www.provincia.pistoia.it

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati mediante installazione e gestione di distributori automatici presso la sede della Provincia di Pistoia. CIG Z483670FBA.

Pistoia, 25/08/2022

Il Rup
(*Dott. ssa Isabella Radicchi*) con firma digitale¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Provincia di Pistoia intende affidare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici: l'affidamento ha per oggetto la concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, presso i locali della Provincia di Pistoia mediante l'installazione, la gestione e la manutenzione di n. 3 distributori automatici, da collocare all'interno della sede della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 51100 Pistoia. Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare. La capacità ricettiva massima della sede della Provincia di Pistoia è di 150 unità. Tuttavia, a causa dell'attuale situazione epidemiologica e tenuto conto delle proiezioni delle presenze, alla luce dello svolgimento delle attività lavorative anche in regime di smart working si ipotizza un bacino di utenza giornaliero di circa 80 unità. I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.

ART. 2 - DURATA

La durata della concessione è di n. 3 (*tre*) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, la Provincia di Pistoia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di competenza, alle medesime condizioni, per una durata massima pari ad ulteriori n.2 (*due*) anni. Qualora alla scadenza del contratto di concessione la Provincia di Pistoia non avesse provveduto all'aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il Concessionario uscente è comunque obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di mesi 6 (*sei*).

Il contratto di concessione sottoscritto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1 del Codice, qualora ci siano variazioni di sedi e/o numero dei distributori automatici.

Il servizio si intende soggetto a periodo di prova per i primi sei mesi decorrenti dalla data di installazione dei distributori, trascorso il quale, senza che la Provincia, a suo insindacabile giudizio, abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima dello scadere del predetto periodo e senza che la ditta affidataria possa vantare pretesa alcuna, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con la Provincia di Pistoia, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DEL CANONE - PAGAMENTI

L'aggiudicatario dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di compenso per l'occupazione dei locali in cui saranno posizionati i distributori e di rimborso delle spese per il consumo di acqua ed energia elettrica necessarie per il funzionamento degli stessi un canone stimato in euro 500,00 euro all'anno ed a distributore che sarà oggetto di offerta a rialzo in sede di gara. Il canone sarà corrisposto dal concessionario, con rate annuali anticipate.

Il concessionario è tenuto a pagare alla Provincia di Pistoia il canone determinato nell'importo di aggiudicazione, oltre IVA se dovuta. In qualunque caso di permanenza dei distributori automatici presso i locali dell'Ente senza titolo, sarà dovuto per ogni giorno un indennizzo pari alla corrispondente misura giornaliera del predetto canone (totale / 365), incrementata del 50%, fermo restando il diritto della Provincia di Pistoia di ottenere la liberazione dei locali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il criterio scelto per l'aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione della concessione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione appaltante.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016).

In caso di offerte identiche si procederà a norma dell'art. 77 comma 2 R.D. 23/05/1924 n. 827.

Il valore stimato della concessione (ex art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) risulta essere pari ad **€ 7.000,00** annuali. Tale importo è stimato sulla base degli incassi presunti del concessionario derivanti dalla vendita dei prodotti erogati dai distributori di alimenti e bevande e, pertanto, il valore complessiva stimato per l'intera durata contrattuale è pari a **€ 38.500,00** al netto dell'IVA, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo annuale e di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. Si precisa che tale valore è stato stimato dall'Amministrazione e che tale stima ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione. Pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio stesso. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente Concessionario, su una previsione di consumi che tiene conto della riduzione di personale in servizio in sede e della contestuale presenza di altri servizi di ristoro.

In relazione a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 per concessione in oggetto si ritiene che non sussista obbligo di redazione del DUVRI.

ART. 5 – STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di concessione avverrà secondo le Regole MePA, al termine delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della partecipazione ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente capoverso dovessero produrre un esito negativo, è facoltà discrezionale dell'Amministrazione procedere all'affidamento della concessione in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento della concessione mediante le altre procedure di scelta del contraente previste dal D. Lgs 50/2016.

Le spese inerenti la stipulazione del contratto di concessione, consistenti nell'imposta di bollo, sono a totale carico dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Quanto indicato nel presente paragrafo si riferisce alle caratteristiche minime che devono essere possedute dai distributori automatici e loro complementi. I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari, oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche della Provincia di Pistoia.

I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.

Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa, dovranno essere delle migliori case produttrici, conformi alle vigenti disposizioni di legge e dovranno avere caratteristiche tecniche rispondenti alle vigenti disposizioni antinfortunistiche.

Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione e sui prezzi di vendita, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.

I distributori automatici da installare dovranno essere di nuova fabbricazione od in perfette condizioni in modo tale da garantirne l'ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

I distributori dovranno:

1. essere di costruzione non anteriore all'anno 2019, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
2. essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
3. essere dotati, per l'erogazione di prodotti freschi, di sistema di sicurezza frigorifero che impedisca l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
4. essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica.

Si precisa che in nessun caso sarà consentito l'uso di gas combustibili.

Su ciascun distributore il concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso, l'indirizzo e-mail e il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 - 17:30 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

I distributori automatici dovranno in particolare:

1. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
2. essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P - Regolamento (CE) n.852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
3. rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
4. essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
5. essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote;
6. essere dotati di dispositivo per il resto;
7. essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori in numero pari a 150 chiavi elettroniche per i dipendenti. Nel caso di mal funzionamento non dovuto a manomissioni dovrà essere sostituita dalla ditta con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore;
8. essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete (e banconote, ove previsto) e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;

9. segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
10. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
11. avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
12. i distributori di bevande calde dovranno essere predisposti per utilizzare l'acqua potabile di rete;
13. dovranno consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
14. i distributori di bevande calde dovranno avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati della Provincia di Pistoia.

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi indicati.

La Provincia di Pistoia avrà comunque la facoltà di richiedere successivamente lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

La Ditta concessionaria, entro venti giorni dalla stipula del contratto, dovrà effettuare, a sua cura e spese l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio preposto della Provincia di Pistoia, nel rispetto della normativa vigente in materia di impianti elettrici.

Come già detto i dispositivi ricaricabili dovranno essere utilizzabili su tutti i distributori oggetto della presente concessione e dovranno essere forniti ai richiedenti gratuitamente in numero di 150 pezzi; qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

La gestione della consegna/ritiro/sostituzione dei dispositivi ricaricabili e l'effettuazione degli eventuali rimborsi sarà effettuata a cura del concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio, in orari di ufficio, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, dando comunicazione preventiva di giorno e orario per ogni sede di esecuzione del servizio, nel quale sarà possibile effettuare tali operazioni.

La Provincia di Pistoia si riserva la facoltà di ordinare la rimozione degli apparecchi nel caso di frequenti difetti di funzionamento o qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danni o intralci alla normale attività, per ragioni igienico-sanitarie, o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali del servizio.

In caso di inadempienza da parte della Ditta, la Provincia di Pistoia provvederà direttamente alla loro rimozione, accollando i relativi oneri alla Ditta aggiudicataria rivalendosi eventualmente anche sul deposito cauzionale.

Il Concessionario s'impegna sin d'ora, qualora se ne manifestasse l'esigenza, su espressa richiesta della Provincia, ad installare ulteriori distributori, anche in sedi diverse da quella indicata per il presente affidamento, adeguando proporzionalmente il canone dovuto.

La Provincia di Pistoia si assume l'obbligo, di fornire l'energia elettrica necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Alla scadenza del contratto la Ditta dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini in modo graduale affiancando per il tempo necessario la Ditta eventualmente subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

ART. 7 – PRODOTTI

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, prodotti e confezionati in conformità alle norme vigenti in materia. I bicchieri e le palette utilizzati per la distribuzione delle bevande calde dovranno essere in materiale ecologico e riciclabile, o biodegradabile e compostabile, nel rispetto delle disposizioni ambientali minime per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. I distributori dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente bicchieri e palette. I distributori automatici di bevande calde dovranno consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero.

Al fine di educare e orientare i consumatori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, si richiede di:

- rendere disponibili, applicati ai distributori automatici o accanto agli stessi, materiali informativi, sotto forma etichette, opuscoli, poster, banner ecc, indicanti l'elenco ingredienti e la tabella nutrizionale dei prodotti offerti, in modo da permetterne agli utenti la lettura prima della scelta;
- garantire una presentazione ottimale dei prodotti raccomandati: l'acqua e gli alimenti più sani e naturali, ad esempio, devono essere posti in posizione a più alto potenziale di vendita, mentre le bevande e gli alimenti a più alto contenuto calorico devono essere poste in posizione a più basso potenziale di vendita (di norma, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi).

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione delle composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore. L'affidatario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, il regolare funzionamento dei distributori, la disponibilità dei prodotti, la loro sostituzione prima del raggiungimento della data ultima di consumo.

I costi saranno quelli di listino e che, comunque, non potranno essere superiori a quelli di seguito indicati:

Prodotti per distributori:

- x CAFFE', CAFFE' MACCHIATO, CAPPUCCINO, ECC. IN CIALDE OD APPENA MACINATO NON SUPERIORE A 0,60 €;
- x ALTRE BEVANDE CALDE NON SUPERIORE A 0,50 €;
- x ACQUA (0,500 ML) NON SUPERIORE A 0,50 €;
- x BEVANDE FREDDI IN TETRAPAK NON SUPERIORE A 0,65 €;
(POSSIBILITA' DI DIFFERENZIARE L'OFFERTA PER SODDISFARE RICHIESTE DIVERSE).
- x BEVANDE FREDDI IN LATTINA O BOTTIGLIA 33 CL NON SUPERIORE A 1,00 €;
(POSSIBILITA' DI DIFFERENZIARE L'OFFERTA PER SODDISFARE RICHIESTE DIVERSE).
- x SNACK DOLCI E SALATI - preferibilmente in confezione monodose - ALMENO DUE ARTICOLI PER GENERE DOVRANNO ESSERE ACQUISTABILI AD UN PREZZO NON SUPERIORE A 0,80 €;

x (POSSIBILITA' DI DIFFERENZIARE L'OFFERTA PER SODDISFARE RICHIESTE DIVERSE)

I costi sopra indicati si riferiscono ad erogazione di prodotti dietro pagamento in denaro contante.

Qualora il pagamento venga effettuato con l'utilizzo di chiave elettronica ricaricabile i prezzi dei prodotti devono essere ridotti del 10%.

Sono consigliati e quindi da prediligere prodotti con le seguenti caratteristiche:

- a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150Kcal per singola porzione;
- che utilizzino come grassi olio extra vergine di oliva;
- privi di glutine o di zuccheri per le fasce specifiche di persone;
- prodotti da agricoltura biologica, da produzione integrata, equo solidali, prodotti IGP, DOP e STG (specialità tradizionale garantita)
- che contengano cereali integrali in percentuale superiore al 50%
- succhi e spremute di frutta con contenuto di frutta pari almeno al 70% e fino al 100% e privi di zuccheri aggiunti;

In ogni caso il fornitore dovrà garantire che almeno il 20% dei prodotti in numero sul totale fornito provenga da agricoltura biologica, almeno il 10% dei prodotti in numero sul totale fornito possa essere usufruiti dai celiaci ed almeno il 10% dei prodotti in numero sul totale fornito sia a basso contenuto di zuccheri ed alto contenuto di proteine.

In relazione ad eventuali ed imprevedibili variazioni in aumento dei prezzi dei generi dispensati, solo in occasione dell'eventuale rinnovo contrattuale si potrà procedere alla revisione dei prezzi previa approvazione scritta della Provincia di Pistoia. Non devono essere assolutamente posti in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. La Provincia di Pistoia potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene dell'ASL, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La Provincia di Pistoia si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Per i distributori posizionati la Provincia di Pistoia potrà chiedere di produrre le schede dei prodotti utilizzati.

La Provincia di Pistoia dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, al concessionario medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione. Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei controlli di conformità e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni. Il concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dalle Amministrazioni. In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la

risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 8 - AVVIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e sarà tenuto a garantirne l'esecuzione alle condizioni migliorative offerte in sede di gara, come dichiarato nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e sarà tenuto a prendere visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e il ripristino della funzionalità dei distributori automatici;
- eseguire almeno 2 (due) interventi settimanali di ricarica/rifornimento dei distributori automatici, bevande fredde, calde e snack;
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 volta al mese e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione;
- rifornire i distributori nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione;
- garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dall'intervento: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti come a titolo esemplificativo, la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l'impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di due giorni lavorativi, il concessionario dovrà provvedere, al massimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'intervento, alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a 1(uno) intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda);
- garantire l'erogazione dei prodotti minimi indicati nel presente Capitolato e/o offerti in sede di gara.

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:

- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia ed igienizzazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima pulizia ed il decoro delle stesse. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione. La Provincia di Pistoia e il

Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento. In caso di disservizi ripetutamente segnalati, la Provincia di Pistoia applicherà le penalità indicate nel presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano dal servizio. Tali contenitori dovranno avere il coperchio a ritorno automatico, dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo;

- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio. Il concessionario si impegna ad installare, nei luoghi che verranno indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, entro la data indicata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art.76, c.5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. L'installazione dei distributori dovrà coordinarsi con la disinstallazione dei distributori da parte del concessionario uscente, al fine di limitare al massimo il disservizio. Al termine dell'installazione, il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato dei distributori installati e riportante tipologia, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche del parco macchine, con la precisazione che i distributori di nuova installazione dovranno possedere caratteristiche tecniche equivalenti a quelli sostituiti. Il concessionario si impegna ad installare nuovi distributori o disinstallare distributori esistenti nel corso della concessione, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Provincia di Pistoia. L'installazione o disinstallazione comporterà un proporzionale aumento o diminuzione del canone della concessione. Il concessionario deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con spese a proprio carico di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nel presente Capitolato e/o comunicati dalla Provincia di Pistoia. Durante la concessione del servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in luoghi diversi da quelli indicati nei documenti di gara senza alcun onere a carico della Provincia di Pistoia.

Al termine del periodo contrattuale, il concessionario deve rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, ovvero dalla data di comunicazione della Provincia di Pistoia e provvedere, se richiesto, ad affiancare per il tempo necessario il nuovo concessionario, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanati in materia.

Tutti i distributori devono risultare costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico-sanitarie e comunque quelle in vigore durante la vigenza della presente prestazione. Inoltre dovranno rispondere alle caratteristiche previste per il contenimento del consumo energetico. A tale proposito dovrà essere fornita alla Provincia di Pistoia idonea documentazione attestante la classe di appartenenza di ogni apparecchiatura installata.

La Ditta sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia della Provincia che di terzi.

La ditta affidataria dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti.

La ditta dovrà prima dell'inizio della gestione comunicare i/il nominativi/o del personale addetto al rifornimento e sanificazione delle apparecchiature installate e le relative attestazioni di partecipazione a corsi di formazione inerenti l'attività svolta.

Sono inoltre a totale carico della Ditta affidataria i seguenti oneri:

- l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica;
- le spese per l'acquisto, il trasporto e l'installazione delle bevande e degli alimenti;
- le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.

Qualora l'affidataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, la Provincia di Pistoia avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso, incamerando, se del caso, la cauzione definitiva, fatta salva ogni richiesta di risarcimento per maggiori danni.

ART. 10 - ONERI DELLE PARTI

L'installazione e gli allacciamenti dei distributori dovranno essere effettuati a cura della ditta concessionaria a regola d'arte e da personale specializzato, secondo le norme vigenti e le prescrizioni degli uffici della Provincia rispettando e garantendo la corretta installazione con collegamento all'impiantistica presente fornita a norma dall'Ente.

In base al c.3 dell'art. 26 del D.lgs 81/08 l'Ente, verificata l'idoneità tecnico professionale dell'impresa promuove la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e fornisce al Gestore le seguenti informazioni:

-per le opere di fornitura, posizionamento e rimozione dei distributori, il concessionario si avvarrà di personale, organizzazione ed attrezzature proprie; - le relative operazioni avranno luogo fuori dall'orario di apertura al pubblico, alla presenza di un referente dell'Ente preposto che, a fini di precludere rischi da interferenza, si coordinerà preventivamente con un responsabile incaricato allo scopo dal Gestore ed individuato come Preposto per la presente concessione da comunicare al Ente.

Dato che la concessione con le misure sopra coordinate, non presenta altri rischi da interferenza se non quelli introdotti durante l'esecuzione, il Gestore integra, se sufficiente, le predette misure riferendole ai rischi specifici da interferenza introdotti nei luoghi in cui verrà espletata l'attività; il documento redatto e sottoscritto per accettazione dalle parti, integrerà gli atti di accordo.

Risulta quindi che, una volta sottoscritto il contratto recante in allegato il presente capitolato ed eventuali successive integrazioni, sarà stato svolto il coordinamento tra le parti sopra indicate.

Si evidenzia inoltre che NESSUN TIPO DI LAVORO che possa generare interferenza possa essere eseguito all'interno della struttura, senza autorizzazione preventiva del preposto che ne dovrà valutare la possibile interferenza.

Si ricorda inoltre che residuali rischi di interferenza possono essere ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte degli operatori: da un lato, il personale del Ente dall'altro del Gestore che deve svolgere le relative attività in modo corretto rispettando le procedure e prassi concordate; dall'altro, i preposti, devono garantire il rispetto delle regole imposte dagli ambienti utilizzati o a cui si accede.

Il fatto che i servizi vengono svolti contemporaneamente e non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma derivanti soltanto

da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che **non vi siano costi** per la riduzione dei rischi da interferenze.

Anche la prevenzione alla base del rischio COVID19 partirà dall'attuazione delle linee guida comuni dettate dal datore di lavoro ospitante e del Gestore e conseguentemente il personale presente dovrà aver ricevuto le relative disposizioni ed indicazioni.

SI RIMANDA TUTTO IL PERSONALE AL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID19 APPLICABILE

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Provincia di Pistoia copia della documentazione di seguito elencata:

- 1) certificato di origine dei distributori automatici;
- 2) dichiarazione di conformità delle macchine ai sensi del D. Lgs. n. 17/2010;
- 3) denominazioni, marche e schede merceologiche di tutti i prodotti posti in vendita;
- 4) eventuale certificazione materiale utilizzato per i bicchieri e le palette di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432;
- 5) elenco collaboratori e dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione.
- 6) il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali la Provincia di Pistoia potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale. Il referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono fisso e cellulare.

Nei periodi di assenza, il referente dovrà indicare, in sua temporanea sostituzione, un'altra persona formalmente designata dal concessionario. Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto.

ART. 12 – CONTROLLI

In caso di contestazione sulla qualità dei generi alimentari, questi dovranno essere immediatamente sostituiti, con spese a carico del concessionario. In ogni caso il concessionario sarà responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti, anche se questi ultimi preventivamente autorizzati dal rispettivo concedente. Al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie e lo stato di manutenzione e funzionamento dei distributori automatici, il responsabile dell'esecuzione del contratto potrà effettuare, senza preavviso e alla presenza del personale incaricato dal concessionario, una verifica dell'interno dei distributori automatici.

I controlli potranno estendersi a:

- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- sicurezza dei dipendenti del concessionario in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente Capitolato. Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità, queste ultime verranno considerate quali inadempienze alle condizioni contrattuali.

ART. 13 – PERSONALE

Il personale addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato.

Lo stesso dovrà:

- indossare logo/marchio del concessionario e tessera di riconoscimento;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi alimentari, tutte le procedure igieniche previste dalla normativa vigente;
- comunicare immediatamente al referente della Provincia di Pistoia qualunque evento accidentale (p. es. danni non intenzionali) che dovesse interessare il patrimonio della Provincia di Pistoia nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza. La Provincia di Pistoia potrà segnalare al concessionario l'inidoneità all'esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione. Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge. Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti. Il concessionario si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del codice di comportamento della Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 117 del 6/7/2020.

ART. 15 – NORME DI SICUREZZA

Il servizio dovrà essere svolto in condizioni di permanente sicurezza ed igiene nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il Gestore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi di legge.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale.

In caso di utilizzo di attrezzatura elettrica, gli utensili impiegati dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza; in caso di utilizzo di attrezzatura meccanica, idraulica o pneumatica per lo spostamento di materiale pesante ed ingombrante, gli utensili impiegati dovranno essere rispondenti alla normativa in materia.

I soggetti che svolgono attività in nome e per conto dell'affidataria, devono esporre

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

E' fatto divieto al personale occupato dall'impresa affidataria e/o lavoratori autonomi di girovagare all'interno delle aree dell'edificio sede della prestazione.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose della Provincia di Pistoia sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto la Provincia di Pistoia da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà della Provincia di Pistoia o di terzi. È altresì a cura del Concessionario il pagamento, senza possibilità di rivalsa, delle tasse di concessione dei permessi comunali per le eventuali occupazioni di suolo pubblico, nonché le pratiche per l'ottenimento dei permessi di accesso alle zone interessate. La Provincia di Pistoia è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

ART. 17 – NORME DI SICUREZZA

Il concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi coinvolti, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi: - osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.; - adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In merito a quanto sopra la Provincia di Pistoia si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

L'Impresa dovrà osservare tutte le disposizioni normative previste per la prevenzione da COVID 19 già in vigore o che saranno emanate nel corso di durata del contratto.

ART. 18 – RISCHI ED ASSICURAZIONE

La Provincia di Pistoia si impegna ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i distributori ed il loro contenuto. Sono comunque a carico della ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni durante il deposito e la sosta presso la sede dei distributori previste nel presente contratto. Pertanto la Provincia di Pistoia non sarà responsabile degli eventuali danni che dovessero essere causati sui distributori per qualsiasi motivazione né di eventuali furti incendi, atti vandalici.

La Ditta risponderà dei danni eventualmente causati a persone e cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il Concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RCT), ed a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà essere coperta da polizza per i rischi derivanti da responsabilità civile propria e la responsabilità del personale della stessa utilizzato,

per gli eventuali danni che dovessero derivare a persone e cose - anche causati da incendio, in relazione al funzionamento dei distributori. In ogni caso si conviene e si precisa che l'aggiudicatario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa a questo Ente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto con massimale non inferiore ad 1.000.000,00 (un milione/00) di euro ed avente la stessa durata del contratto.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alla Provincia di Pistoia per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Provincia di Pistoia è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte della Provincia di Pistoia al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 19 - CANONE

Il canone da corrispondere annualmente alle Amministrazioni concedenti, sarà determinato dal canone offerto in sede di gara per ciascun distributore per il numero di distributori installati. Il canone annuo, offerto in sede di gara, verrà corrisposto dal concessionario, in un'unica soluzione annuale con scadenza: 1° anno - entro 30 gg dal verbale di collaudo; 2° anno e successivi entro il termine di 1 anno decorrente dal pagamento del canone per il 1° anno. Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Pistoia. Tale canone è da intendersi a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare i distributori e per l'esercizio dell'attività oggetto di gara, comprensivo del rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica e acqua potabile. Il canone che il concessionario dovrà corrispondere alla Provincia di Pistoia rimarrà invariato per tutta la durata dei rispettivi contratti. In tutti i casi non diversamente disciplinati nel presente Capitolato o nella documentazione di gara, nei quali si rendesse necessario contabilizzare la quota giornaliera del canone di concessione, la stessa verrà calcolata dividendo il canone annuale per il numero di giorni lavorativi annuali, convenzionalmente fissati in n. 250 giorni. Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Pistoia, è causa di revoca della concessione.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non proceda allo sgombero degli spazi concessi, la Provincia di Pistoia potrà procedere al fine di ottenerne il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del c.c..

ART. 20 - SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi, nei limiti di legge; in

manca di tale indicazione il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Autorizzazione al subappalto: Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Pistoia. A tal fine il concessionario dovrà provvedere al deposito presso la Provincia di Pistoia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione la Provincia di Pistoia provvederà ai controlli necessari per verificare in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto. Il concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare alla Provincia di Pistoia ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l'esecuzione del rispettivo contratto. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Provincia di Pistoia. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'affidataria di cedere il contratto a qualsiasi titolo, né tutto né in parte, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 22 – IMPEGNI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dalla Provincia di Pistoia, con Decreto presidenziale 117 del 6/7/2020 e che sarà successivamente sottoscritto, con la consapevolezza che la sua mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è la Dottoressa Isabella Radicchi Funzionario titolare della P.O. Economato, Provveditorato, Partecipate.

ART. 24 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati personali raccolti in occasione dell'appalto di cui al presente capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento dello stesso.

La Provincia di Pistoia, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli predisposti dalla stazione appaltante sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura (in taluni casi a pena di esclusione). Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e successivamente per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Pistoia. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda "informativa dettagliata" pubblicata sul sito web della Provincia di Pistoia.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Provincia di Pistoia e la Ditta aggiudicataria, sarà devoluta alla conoscenza e competenza del Foro di Pistoia.

DISPOSIZIONI FINALI (NORME DI RINVIO)

L'affidamento è soggetto alle norme di cui all'art. 17 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, alle disposizioni del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e s.m.i., per le disposizioni ancora applicabili, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande, nonché alle norme fiscali vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda alle Condizioni particolari di RdO ed alle Condizioni particolari di contratto della presente procedura di gara, nonché al Capitolato Tecnico ed alle altre specifiche e Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni indicate nel Bando Servizi MEPA di riferimento e nel successivo contratto, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.

TUTTE LE CONDIZIONI RIPORTATE SI INTENDONO ACCETTATE DALLA DITTA CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA